

La Corte intervenendo in materia di tutela della concorrenza dichiara, a seguito di ricorso governativo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019)¹.

L'obbligo di inserire nei bandi della Regione e dei suoi enti strumentali un criterio qualitativo **premile consistente nell'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi ai lavoratori impiegati nell'appalto pubblico o concessione** viene giudicato **illegittimo** per violazione della **competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza** (art.117, comma 2, lett. e) Cost.), in quanto:

- la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, non è necessariamente escludente le competenze legislative regionali e va misurata, nella sua portata e nei suoi obiettivi, in rapporto ai settori materiali in cui si manifesta.

- nello specifico ambito **della contrattualistica** pubblica l'uniformità rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, **perché differenti normative regionali** sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, **produttivi di barriere territoriali** (sentenze n. 80 del 2025, n. 174 del 2024 e n. 23 del 2022, tutte con richiamo alla sentenza n. 283 del 2009);

- l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025 introduce un criterio qualitativo premiale che afferisce alla valutazione delle offerte. Esso è idoneo, pertanto, a produrre **effetti diretti sull'esito delle gare** e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici in ordine alla partecipazione alle stesse, **incidendo in questo modo sulla concorrenzialità nel mercato**

- il criterio premiale relativo al trattamento economico minimo orario di nove euro lordi è ulteriore e distinto rispetto ai descritti istituti del codice²;

¹ L'art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025, modifica la legge reg. Toscana n. 18 del 2019 introducendo l'art. 6.1, che recita: «1. I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società "in house", siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **prevedono quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi**».

² Alla disciplina sui costi della manodopera, il codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36-2023) affianca il nuovo istituto dell'incorporazione del CCNL "leader" negli atti di gara, previsto tra i principi generali all'art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) cod. contratti pubblici, in attuazione del principio e criterio direttivo dell'art. 1, comma 2, lettera h), della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che lo annovera tra le cosiddette clausole sociali (sentenza n. 188 del 2025). L'incorporazione del CCNL non garantisce direttamente una retribuzione minima, ma, attraverso la tecnica del rinvio alla fonte collettiva qualificata, vuole assicurare che la competizione tra le imprese non avvenga a scapito delle tutele del lavoro. Le tutele normative ed economiche del CCNL "leader" costituiscono in questo modo un limite minimo inderogabile sottratto alle strategie competitive delle imprese.

- per l'esigenza di **uniformità nella contrattualistica pubblica** le disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia **della tutela della concorrenza. Ne consegue che le regioni non possono dettare una disciplina da esse difforme** (da ultimo, sentenza n. 80 del 2025; tra le tante, sentenze n. 174 del 2024 e n. 23 del 2022).